



**COMUNE DI SINISCOLA**  
*Provincia di Nuoro*

**COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

Numero 105 Del 14-09-2020

**OGGETTO:** Rondini e Rondoni. Tutela delle nidificazioni.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 12:40, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

<b>Farris Gian Luigi</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Fadda Marco</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Bulla Angela</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Pipere Paola</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Bellu Antonio</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Fadda Paola Giuditta</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 111 del 09.09.2020 redatta dal Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e gestione del territorio avente ad oggetto: “Rondini e Rondoni. Tutela delle nidificazioni”;

Vista la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;

Vista la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratrici, adottata a Berna il 19 novembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 5 agosto 1981;

Vista la Legge Regionale 13 febbraio 2004, n. 2, norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Vista l'importanza della biodiversità urbana, che trova ampi riconoscimenti in ambito internazionale, quali la Dichiarazione di Erfurt del 2008 presso il Convegno *Urban Biodiversity & Design* (URBIO) svolto a Erfurt in Germania, che ha messo in evidenza come la biodiversità urbana sia vitale per ottenere gli obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), e che al 9° Meeting della Conferenza delle Parti (COP-9 CBD), svolto a Bonn nel maggio 2008, tale invito è stato accolto con la Decisione IX/28 “*Promoting engagement of cities and local authorities*”, ribadita con un piano di azione “*Plan of action on subnational governments, cities and other local authorities for biodiversity*” deciso al meeting successivo (COP-10 CBD) che si è svolto a Nagoya in Giappone nei giorni 18-29 ottobre 2010;

Considerato che le seguenti specie di avifauna: Rondine *Hirundo rustica*, Balestruccio *Delichon urbicum*, Rondone comune *Apus apus* sono diffuse e protette su tutto il territorio nazionale, e che in alcuni contesti geografici sono presenti e nidificanti anche specie affini, quali la Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*, la Rondine rossiccia *Cecropis daurica*, il Rondone pallido *Apus pallidus* ed il Rondone maggiore *Apus melba*;

Preso atto che:

- alcune di dette specie sono in diminuzione (dati del Progetto MITO2000);
- essendo insettivore, dette specie contribuiscono alla riduzione di insetti quali zanzare e mosche, come evidenziano diversi studi scientifici che riportano una quantità fino a circa 6000 insetti/giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati fino al termine di ogni covata;
- le zanzare e le mosche possono veicolare talune malattie a carico degli esseri umani e degli animali domestici, e dunque le rondini, i rondoni e le specie affini possono essere considerate particolarmente utili per migliorare la sicurezza sanitaria della società umana, contribuendo inoltre alla salubrità ambientale come “insetticidi naturali” per la difesa fitosanitaria del verde urbano, diminuendo così la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi;
- le rondini e i balestrucci sono fedeli ai propri nidi, tornando a occupare il medesimo sito per più anni di seguito;
- BirdLife International, network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, di cui la Lipu è il partner italiano, ha inserito Rondine (SPEC 3) e Balestruccio (SPEC 3) tra le specie considerate minacciate a livello continentale, e dunque prioritarie per la conservazione (*Species of European Conservation Concern*, SPEC);
- questa Amministrazione Comunale desidera portare avanti una prassi consapevole dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana.

Evidenziata la necessità di intervenire per la salvaguardia di rondini e rondoni;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Urbanistica per quanto attiene alla regolarità tecnica;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. è fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune e specie affini, in tutto il territorio comunale;
2. è fatto obbligo a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione. Questo include il divieto di disturbo, danneggiamento e abbattimento dei nidi, anche nelle fasi iniziali di costruzione. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) in quanto le rondini e i balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;

3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauro o ristrutturazione di fabbricati, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 1° settembre e il 20 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione degli Assessorati competenti, stando attenti a lasciare siti o strutture idonee dopo la ristrutturazione e/o tramite installazione di nidi artificiali idonei;
4. che nel rifacimento dei tetti andranno mantenute aperte le cavità dei coppi posti in prima fila;
5. di utilizzare intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi di rondini e balestrucci sotto ai cornicioni degli edifici, e che i medesimi sottotetti vengano mantenuti con un angolo retto di 90°;

Chiunque violi le disposizioni della presente delibera è soggetto alle sanzioni amministrativa pecuniarie previste dall'articolo 74 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23;

Dispone che:

- l'Amministrazione Comunale predisponga idonee campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema delle rondini e della biodiversità urbana, rivolte alla cittadinanza ed alle scolaresche, anche per il tramite del coinvolgimento della Lipu e/o di altre Associazioni ambientaliste;
- l'Amministrazione Comunale trasferirà entro tre mesi i contenuti della presente delibera nei regolamenti comunali, quali il Regolamento edilizio ed il Regolamento tutela animali, inserendovi idoneo articolato tecnico.

Avverte che:

- la Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo, secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente delibera e di applicare le sanzioni previste;
- ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della Legge 241/90, contro la presente delibera è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n.267/2000.

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to Ing. Deriu Battista Giovanni

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale  
F.to Petta Dr.ssa Graziella

---

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 21-09-2020 al 06-10-2020, come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Li 21-09-2020

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Graziella Petta

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Li 21-09-2020

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Graziella Petta

Il presente atto è copia conforme all'originale  
Siniscola,

Il Segretario Generale  
Petta Dr.ssa Graziella